



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Prima Civile

La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati:

dott. Giuseppe de Rosa

Presidente rel.

dott. Antonella Allegra

Consigliere

dott. Gianluigi Morlini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. RG 1665/2025 introdotto con ricorso depositato il 27.10.2025

TRA

..... elettivamente domiciliato a Reggio nell'Emilia in via Viganò n.2 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Sessa del foro di Reggio Emilia domicilio digitale (fabrizio.sessa@ordineavvocatireggioemilia.it) che lo rappresenta e difende

ricorrente

CONTRO

....., rappresentata difesa dall'avvocato Annalisa Farneti del foro di Reggio Emilia domicilio digitale (annalisa.farneti@ordineavvocatireggioemilia.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Reggio nell'Emilia in largo Gerra n.3

resistente

Oggetto: impugnazione della sentenza n. 310/2025 del 28.3.2025 Tribunale di Reggio Emilia

Conclusioni parte ricorrente

Voglia la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del motivo di gravame proposto:



- in riforma della sentenza n. 310/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia Prima Sezione Civile pubblicata il 28/03/2025 (non notificata), pronunciata nella causa R.G. [redacted] diminuire il contributo mensile in favore dei figli posto a carico del sig. [redacted]

[redacted] come dallo stesso richiesto all'udienza del 27/03/2025, determinandolo come equo e congruo in € 500,00 (€ 250,00 a figlio), annullando conseguentemente l'impugnata statuizione del Tribunale di Reggio Emilia sul punto (€ 600,00 mensili).

- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Conclusioni parte resistente

Rigettare, anche in via provvisoria e interinale, per quanto motivato ed eccepito le domande tutte proposte con appello dal [redacted] poiché infondate in fatto e diritto.

Appello incidentale, anche in via provvisoria e interinale:

a riforma parziale della sentenza n. 310/2025 del 27/03/2025 (R.G. [redacted] pubblicata il 28/03/2025) del Tribunale di Reggio Emilia e per i motivi esposti:

-riguardo al punto 7) del p.q.m. di detta sentenza, annullare l'impugnata statuizione e disporre che il [redacted] con decorrenza dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. versi a

[redacted] a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e non autosufficienti, l'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, e così complessivamente la somma mensile di € 800,00 (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), in via anticipata, specificando espressamente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN [redacted]

[redacted] intestato alla signora [redacted] parimenti che il sig. [redacted] contribuisca altresì a pagare il 50% delle spese straordinarie che li riguardano;

-riguardo al punto 5) del p.q.m. di detta sentenza, annullare la statuizione impugnata e disporre che il [redacted] possa vedere i figli a



fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 fino alle ore 22.00 della domenica (o alle 23.00 durante il periodo estivo di interruzione scolastica), quando li accompagnerà presso l'abitazione materna salvo pernottamento presso di lui quando concordato con la madre (con onere del padre in questo caso di accompagnamento la mattina successiva a scuola o entro le ore 9.00 presso l'abitazione materna); il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 22.00, (o alle 23.00 durante il periodo estivo di interruzione scolastica) quando li accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo pernottamento presso di lui quando concordato con la madre (con onere del padre in questo caso di accompagnamento la mattina successiva a scuola o entro le ore 9.00 presso l'abitazione materna); nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre il venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.00, (o alle 23.00 durante il periodo estivo di interruzione scolastica) quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;

-riguardo al punto 9) del p.q.m. di detta sentenza, annullare la statuizione impugnata e, dichiarata la domanda a titolo di assegno divorzile non tardiva per i motivi esposti, dichiarare tenuto e quindi disporre che il sig. _____ versi alla signora _____

_____ la somma di € 250,00 (importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) a tale titolo in ragione mensile e anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente IBAN _____ a lei intestato;

-riguardo al punto 10) del p.q.m. di detta sentenza, annullare la statuizione impugnata e disporre le spese condominiali ordinarie dell'abitazione familiare interamente a carico del sig. _____

_____ in subordine, nella misura non superiore al 15% a carico della sig.ra _____

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio

In via istruttoria

Si insiste nella richiesta di disporre opportune indagini a mezzo della Polizia Tributaria sull'operato e tenore di vita e comunque sui beni del signor _____, volte segnatamente a verificare l'esistenza di conti correnti intestati e/o cointestati al _____ stesso nonché il flusso di denaro ivi trasferito e/o depositato con le relative causali, anche in relazione a cariche societarie attuali e pregresse.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 310/2025 del 28.3.2025 il Tribunale di Reggio Emilia, premesso che con ricorso 13.12.2023 _____ e _____ avevano chiesto che si pronunciasse la loro separazione personale e, di seguito, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che dal matrimonio, celebrato il 16.9.2012, erano nati _____ il _____ e _____ il _____ che con sentenza n. 384/2024 del 21.3.2024 era stata pronunciata la separazione personale delle parti, che vi erano le condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermava l'affido condiviso dei figli minori della coppia, regolava il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, assegnava la casa coniugale a _____, rigettava la richiesta di quest'ultima di imporre una parte delle spese condominiali all'attuale appellante, autorizzava _____ ad incassare integralmente l'assegno unico familiare, tenuto conto dei parametri di legge e delle condizioni economiche delle parti, imponeva a _____ il pagamento della somma complessiva mensile di euro 600 quale contributo al mantenimento dei figli minori, imponeva, sempre a _____ e fino alla pronuncia della sentenza, l'obbligo di versare la somma mensile di euro 200 quale contributo al mantenimento della moglie, rigettava perché tardiva la domanda di concessione di un assegno divorzile (chiesto con memoria non autorizzata 20.3.2025 successiva alla pronuncia della sentenza di separazione) e compensava le spese di lite.



Con ricorso 27.10.2025 _____, impugnava la decisione, chiedendone la riforma sul punto relativo all'ammontare del contributo di mantenimento per i figli minori.

Ritualmente citata si costituiva _____ chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed in via incidentale l'aumento del contributo di mantenimento per i figli, la modifica del diritto di visita dell'appellante, l'obbligo per questi di pagare le spese condominiali della casa assegnata ed un assegno di divorzio per sé.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 4 marzo 2026

Svolgimento del processo

L'appello principale va rigettato.

Invero, a mente dell'art. 337 cc., in particolare a mente di quanto in esso previsto al comma IV, per il contributo al mantenimento dei figli occorre tenere conto non solo proporzionalmente del reddito dei genitori, ma anche delle loro risorse economiche e della valenza economica dei compiti domestici e di cura.

Sotto questo profilo la lettura della situazione economica delle parti, che fa la sentenza impugnata a pag. 12 e ss., è esaustiva e condivisibile, né può essere superata dalla censura che le muove l'appellante (in modo sostanzialmente superficiale e poco incisivo, cfr. ricorso introduttivo), il quale fa leva solo sul fatto che la resistente percepisce per intero l'assegno unico familiare, che lui indica in euro 467 mensili, senza null'altro aggiungere di significativo a fronte della ricostruzione/commento della sua posizione economica, fatta sulla scorta della sentenza impugnata dalla resistente a pagg. 7 e ss. della propria memoria di costituzione.

Orbene, anche se l'assegno unico percepito da _____ fosse dell'ammontare indicato da _____, ciò non sposterebbe il canone di proporzionalità voluto dalla norme ed in particolare non sposterebbe il canone relativo alle risorse economiche del ricorrente, il



quale ha redditi soddisfacenti, attività economiche e finanziarie aggiuntive, non corrisponde alcun canone di locazione per la propria abitazione ed incassa per sua diretta ammissione anche un canone di locazione pari ad euro 450 mensili circa. Tanto che offre di pagare euro 500 mensili quale contributo di mantenimento per i figli minori introducendo la causa per ottenere un risparmio di euro 100 mensili, in completa indifferenza ai doveri che ai genitori impone la norma di cui agli artt. 147 e 316 bis cc.

Quanto all'appello incidentale, occorre fare considerazioni diverse.

La domanda di assegno divorzile, come affermato dalla sentenza impugnata, è tardiva.

Correttamente afferma il Tribunale, a mente dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che la parte ha l'onere di formulare all'inizio del procedimento la domanda (nel caso) di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande "a questa connesse", ovvero anche la domanda di assegno divorzile con le allegazioni giustificative necessarie, atteso il perimetro entro il quale una tale domanda è oggi (residuamente) possibile.

Tale impostazione, condivisa certamente in dottrina, è del tutto coerente con il sistema delle preclusioni che nel rito famiglia riguardano i diritti disponibili (art. 473 bis 17 c.p.c.), in particolare con quelle descritte dal primo comma della norma, che delinea funzione e senso della memoria attorea di specificazione esatta del *thema decidendum*, consentendo di modificare o precisare le domande già formulate con un'unica eccezione e cioè quella di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis 19 stesso codice, che consente fino alla precisazione delle conclusioni "*nuove domande di contributo economico in favore proprio...se si verificano mutamenti delle circostanze...*".

Nel caso, la parte oggi appellata nel proprio ricorso introduttivo avanti il Tribunale si è limitata solo a richiedere che "*All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare*



la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza", senza nulla precisare, né aggiungere, quanto all'assegno divorzile richiesto, poi, con la memoria depositata il 20.3.2025 dopo la sentenza che pronunciava la separazione personale degli interessati.

In ogni caso e per completezza espositiva giova ricordare (comunque) che la giurisprudenza (ancora e da ultimo cfr. Cass. 7.1.2026 n. 300) ha precisato che "il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, qui ricorrente, - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 - perché l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra



gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”.

Nel caso tutto ciò è mancato, non potendo certo ricavarsi il diritto all'assegno divorzile dal fatto che, in corso di causa, sono emerse le vere condizioni economiche di [redacted] o dal fatto che si può dare per certo che [redacted] si è occupata prevalentemente dei figli e della casa rispetto al marito.

L'appello incidentale è invece fondato sul punto relativo alla quantificazione del contributo di mantenimento per i figli minori della coppia.

Richiamato quanto fin qui detto sulle condizioni economiche delle parti e ricordato alle stesse che l'apprezzamento della dimensione economica di ciascuna di esse ai fini degli obblighi che la legge impone ai genitori a favore dei figli, non può né deve essere un apprezzamento freddamente ragionieristico, ma deve avere riguardo alle capacità economiche degli interessati, nel caso la comparazione delle condizioni economiche degli interessati è tale che il contributo può essere portato a 700 euro complessivi. Ciò considerato in particolare ed inoltre che parte appellata sopporta gli oneri condominiali dell'abitazione familiare, gode di un



La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:

- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza 28.3.2025 Tribunale di Reggio Emilia, impone a [redacted] l'obbligo di versare la somma mensile di euro 700 quale contributo al mantenimento dei figli [redacted] e [redacted] assegno da rivalutarsi ex ISTAT dal 4 marzo 2027;
- revoca l'autorizzazione a [redacted] nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, a potere tenere i figli con sé (anche) il venerdì dalle 19 e fino alle 14 del sabato;
- fermo il resto;
- compensa le spese di lite.

Bologna, li 4 marzo 2026

Il Presidente est.
dott. Giuseppe de Rosa

